

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4289 del 14/09/2020
Oggetto	ACQUE DEMANIO IDRICO _ AZ AGR GIAN LUIGI FERLINI _RILASCIO CONCESSIONE ORDINARIA DA N 2 _POZZI ESISTENTI PER UTILIZZO DI RISORSA IDRICA SOTTERRANEA PER USO IRRIGAZIONE AGRICOLA E TRATTAMENTI FITOSANITARI IN COMUNE DI MASSA LOMBARDA (RA) _ LOC VILLA SERRAGLIO _ PROCEDIMENTO N RA20A0012
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4412 del 14/09/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	DANIELA BALLARDINI

Questo giorno quattordici SETTEMBRE 2020 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, DANIELA BALLARDINI, determina quanto segue.

---

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna**

---

Oggetto: ACQUE DEMANIO IDRICO – AZ. AGR. GIAN LUIGI FERLINI - RILASCIO CONCESSIONE ORDINARIA DA N.2 POZZI ESISTENTI PER UTILIZZO DI RISORSA IDRICA SOTTERRANEA PER USO IRRIGAZIONE AGRICOLA E TRATTAMENTI FITOSANITARI, IN COMUNE DI MASSA LOMBARDA (RA) - LOCALITA' VILLA SERRAGLIO - PROCEDIMENTO N. RA20A0012.

**LA DIRIGENTE**

**RICHIAMATE** le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii. (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.lgs n. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale);
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); il Regolamento Regionale n. 41/2001 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica"; la L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. n. 24/2009 art.51, la L.R. n. 2/2015 art.8;

- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni di concessione, spese di istruttoria, ridefinizione tipologie di utilizzo e durata dei procedimenti di concessione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 09 giugno 2014 n. 787, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 14 dicembre 2015 n. 2067, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell’Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n.70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n.90/2018;
- la determinazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2019-876 del 29/10/2019 ad oggetto *“Approvazione dell’assetto organizzativo di dettaglio dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022. Conferimento incarichi di funzione”*;
- Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2020-1 del 10/01/2020 con individuazione del Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna.

**PRESO ATTO** della domanda pervenuta il 20/05/2020 registrata al protocollo ARPAE PG/2020/73152 del 20/05/2020, successivamente integrata in data 01/06/2020 registrata al protocollo ARPAE PG/2020/78767 del 01/06/2020, con cui la Az. Agr. Gian Luigi Ferlini, c.f. FRLGLG75L02C963N con sede legale nel Comune di Massa Lombarda (RA), ha richiesto la concessione per l'utilizzo di risorsa idrica sotterranea da n.2 pozzi già esistenti in località Villa Serraglio in Comune di Massa Lombarda (RA), ubicati su terreno in comproprietà con Ferlini Giacinto e Ferlini Annalisa i quali hanno dato il loro assenso alla presentazione della domanda,

ad uso irrigazione agricola e trattamenti fitosanitari (codice Sisteb RA20A0012);

**DATO ATTO** dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n.240 del 08/07/2020 senza che nei termini previsti siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

**PRESO ATTO** che il prelievo oggetto di concessione non rientra in zona SIC/ZPS/PARCO/AREA PROTETTA;

**PRESO ATTO** degli assensi, con prescrizioni, espressi da:

– SAC Ravenna, relazione istruttoria in data 09/07/2020, conservata agli atti del Servizio, che analizza i livelli d'impatto e la applicazione del metodo ERA così come definiti dall'Allegato 2 alla deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po e per quanto attiene la congruità dei prelievi sulla base delle indicazioni regionali (DGR 1195/2016 e DGR 1415/2016), da cui risulta che:

– essendo il risultato della applicazione del metodo ERA A (Attrazione) il prelievo risulta compatibile con il Piano di Gestione delle Acque, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali che regolano la materia. A tal fine il parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, con la prescrizione della installazione di dispositivi per la misurazione delle portate emunte dal pozzo P1, si intende espresso in modo favorevole, ai sensi della deliberazione n.3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;

– Provincia di Ravenna, nota, registrata al protocollo Arpae con prot. n. PG/2020/102967 del 17/07/2020;

– Consorzio di Bonifica Romagna Occidentale, nota, registrata al protocollo Arpae con prot. n. PG/2020/104878 del 21/07/2020;

**ACCERTATA** la compatibilità con il Piano di Gestione di Distretto dell'Appennino Settentrionale ai sensi delle DGR 1781/2015 e DGR 2067/2015 del prelievo di cui trattasi che ricade per il Pozzo P1 nel corpo idrico libero Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore (cod 0610ER-DQ2-PACS)

- STATO quantitativo SQUAS: BUONO
- STATO qualitativo SCAS: BUONO

Corpo idrico non a rischio;

per il Pozzo P2 ricade nel corpo idrico Freatico di Pianura Fluviale (cod 9015ER-DQ1-FPF)

- STATO quantitativo SQUAS: BUONO
- STATO qualitativo SCAS: SCARSO

Corpo idrico non a rischio;

**ACCERTATO INOLTRE** che trattandosi di un uso irrigazione agricola e trattamenti fitosanitari, finalizzato ad un comparto irriguo dichiarato complessivo di circa Ha 04.45.18 a melo e pero con impianto di irrigazione a goccia; le verifiche effettuate portano a ritenere che la quantità di risorsa richiesta, pari a 17.530 mc/anno, sia compatibile con le quantità previste dalla DGR n. 1415/2016;

**CONSIDERATO** che l'utilizzo della risorsa idrica risulta compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico;

**ACCERTATO** che il richiedente ha versato:

- le spese istruttorie di euro 195,00, quanto dovuto il canone per l'anno 2020;
- a titolo di deposito cauzionale, la somma pari a euro 250,00 in data 01/09/2020;

**RITENUTO CHE** sulla base dell'istruttoria svolta, sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione richiesta da Az. Agr. Gian Luigi Ferlini, con le prescrizioni di cui al presente dispositivo;

**SU PROPOSTA** del Responsabile del procedimento, titolare dell'Incarico di Funzione Unità Demanio Idrico (RA), che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

**ATTESTATA DA PARTE DELLA SOTTOSCRITTA** la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento;

#### **DETERMINA**

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, alla Az. Agr. Gian Luigi Ferlini, C.F. FRLGLG75L02C963N la concessione per il prelievo di acqua pubblica sotterranea (cod Sisteb RA20A0012) esercitato mediante n.2 pozzi già esistenti della profondità di metri 36,00 per il pozzo P1 e di metri 5,00 per il pozzo P2 aventi le seguenti caratteristiche:
  - ubicati in comune di Massa Lombarda (RA) loc Villa Serraglio, entrambi identificati catastalmente al NCT di detto Comune al Fg 3 mapp 97;
  - coordinate UTM RER pozzo P1 X:720.689 Y:931.602 e pozzo P2 X:720.688 Y:931.601;
  - utilizzo della risorsa ad uso irrigazione agricola e trattamenti fitosanitari;
  - portata massima complessiva di esercizio l/s 4,00, di cui 3,00 l/s dal pozzo P1 e 1,00 l/s dal pozzo P2;
  - volume complessivo pari a mc/annui 17.530 di cui 17.400 mc dal pozzo P1 e 130 mc dal pozzo P2 ;
2. di stabilire la scadenza della concessione al 31 dicembre 2029;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 07/09/2020 (PG/2020/0127761 del 07/09/2020) e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite;

4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2020 in 71,74 euro.
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in euro 250,00;
6. di dare atto che il concessionario risulta in regola per quanto riguarda il pagamento delle spese di istruttoria, deposito cauzionale e canoni;
7. di dare atto che il Servizio competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative della stessa, a seguito di censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m. integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R.41/2001;
8. che la presente determinazione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
9. l'originale del presente atto con oneri di bollatura a carico del concessionario è conservato presso l'archivio del SAC Arpae di Ravenna e ne sarà notificata una copia semplice al concessionario;
10. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia-Romagna;
11. avverso la presente determinazione è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di

impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;

12. che la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae.

LA DIRIGENTE

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RAVENNA

*Daniela Ballardini*

*Originale Firmato digitalmente*



**SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RAVENNA**

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per il prelievo di acqua pubblica sotterranea per uso irrigazione agricola e trattamenti fitosanitari rilasciata ad Az. Agr. Gian Luigi Ferlini, C.F. FRLGLG75L02C963N (codice procedimento RA20A0012).

**ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA E UBICAZIONE DEL PRELIEVO OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

Il prelievo di acqua pubblica sotterranea per il pozzo P1 avviene dal corpo idrico Pianura Alluvionale Appenninica – confinato superiore (codice 0610ER-DQ2-PACS) ubicato in comune di Massa Lombarda (RA) loc. Villa Serraglio, avente le seguenti caratteristiche:

- ubicato al Foglio 3 mapp 97;
- coordinate UTM RER x:720.689 y:931.602;
- profondità m 36,00 e diametro del pozzo pari a mm 114,00;

Il prelievo di acqua pubblica sotterranea per il pozzo P2 avviene dal corpo idrico Freatico di Pianura Fluviale (codice 9015ER-DQ1-FPF) ubicato in comune di Massa Lombarda (RA) loc. Villa Serraglio, avente le seguenti caratteristiche:

- ubicato al Foglio 3 mapp 97;
- coordinate UTM RER x:720.688 y:931.601;
- profondità m 5,00 diametro del pozzo pari a mm 1000.

**ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO**

Il prelievo della risorsa idrica è destinato ad uso irrigazione agricola a servizio di un comparto irriguo dichiarato complessivamente di Ha 04.45.18 (di cui Ha 04.24.22 coltivati a pero ed Ha

00.20.96 coltivati a melo) con impianto a goccia e per trattamenti fitosanitari e potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- portata massima complessiva pari a l/s 4,00 di cui 3,00 l/s dal pozzo P1 e 1,00 l/s dal pozzo P2;
- volume annuo complessivo pari a mc 17.530 di cui 17.400 mc dal pozzo P1 e 130 mc dal pozzo P2.

### **ARTICOLO 3 – CANONE DI CONCESSIONE**

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche qualora non faccia uso in tutto o in parte del bene concesso, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
3. Sarà cura del concessionario contattare l'Unità Demanio del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Ravenna per conoscere gli importi dei canoni delle successive annualità di vigenza della concessione.

### **ARTICOLO 4 – DEPOSITO CAUZIONALE**

L'importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.

L'importo della deposito cauzionale ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito.

La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dalla legge.

#### **ARTICOLO 5 – DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA**

La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2029.

Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo relativo al pagamento del canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare o di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicata per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### **ARTICOLO 6 – REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA**

1. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto, e comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà il diritto ad alcuna indennità.

2. Sono causa di decadenza dal diritto al prelievo i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; sub concessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi, la decadenza è immediata.

#### **ARTICOLO 7 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE**

**1. Dispositivo di misurazione:** Il concessionario è tenuto ad installare sul pozzo P1 idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata (Woltmann o altri) da installare a valle della pompa sulla tubazione principale e a trasmettere l'avvenuta installazione con le caratteristiche tecniche e i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. In tal caso il concessionario sarà tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. Il concessionario dovrà comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Amministrazione concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione, nonché i tempi previsti per il ripristino.

**2. Cartello identificativo:** Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: titolare della concessione, numero della concessione, scadenza della concessione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a

comunicare immediatamente la mancanza e a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla stessa un nuovo cartello sostitutivo.

**3. Variazioni:** Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

**4. Sospensione del prelievo:** Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di Categoria, divieti o limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

**5. Subconcessione:** Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata del diritto a derivare.

**6. Cambio di titolarità:** Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

**7. Cessazione d'utenza:** Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario. In alternativa al ripristino dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindicabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere.

**8. Responsabilità del concessionario:** Il Concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

**9. Osservanza di leggi e regolamenti:** Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

#### **ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ**

1. L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**